

INDICAZIONE DEL CCNL NEI CONTRATTI E NELLE FATTURE PER FRUIRE DEI BONUS EDILIZI

Il Decreto c.d. “Taglia-prezzi” introduce ulteriori adempimenti per la fruizione dei bonus edilizi

Informativa n. 26/2022

Riferimenti normativi D.L. n. 4/2022 e 21/2022



Al fine di assicurare una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza, nonché di incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro viene stabilito che **esclusivamente per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (clicca qui) avviati dal 28 maggio 2022**, i benefici previsti:

- a) dal superbonus 110% di cui all'art. 119 del DL 34/2020, a prescindere dalla modalità di sua fruizione (detrazione in dichiarazione dei redditi, oppure mediante esercizio di una delle due opzioni, sconto in fattura/cessione del credito, di cui all'art. 121 del DL 34/2020);
- b) dal bonus anti barriere architettoniche 75% di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020, a prescindere dalla modalità di sua fruizione (detrazione in dichiarazione dei redditi, oppure mediante esercizio di una delle due opzioni, sconto in fattura/cessione del credito, di cui all'art. 121 del DL 34/2020);
- c) dal credito di imposta 60% per l'adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all'art. 120 del DL 34/2020;
- d) dagli altri bonus edilizi diversi da quelli menzionati ai precedenti punti a, b, c ma solo se la loro fruizione avviene mediante esercizio di una delle due opzioni, sconto in fattura/cessione del credito, di cui all'art. 121 del DL 34/2020;
- e) dalla detrazione IRPEF/IRES spettante per i lavori di rifacimento delle facciate (bonus facciate), di cui all'art. 1 comma 219 della L. 160/2019 a prescindere dalla modalità di sua fruizione (detrazione in dichiarazione dei redditi, oppure mediante esercizio di una delle due opzioni, sconto in fattura/cessione del credito, di cui all'art. 121 del DL 34/2020);
- f) dalla detrazione IRPEF per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, di cui all'art. 16 comma 2 del DL 63/2013 (bonus mobili) e per gli interventi di rifacimento del verde (bonus verde), di cui all'art. 1 comma 12 della L. 205/2017 (come detrazione in dichiarazione dei redditi, visto che per tali detrazioni non è possibile optare per le opzioni di cui all'art. 121 del DL 34/2020);

possono essere riconosciuti a patto che:

- nell'atto di affidamento dei lavori (contratto);
- nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori (inserendolo nel blocco "Altri dati gestionali");

sia indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Deve trattarsi di opere il cui importo risulti **complessivamente (e non solo per i lavori edili quindi)** superiore a 70.000,00 Euro.

Esemplificando, tale adempimento sarà obbligatorio nel caso di ristrutturazione di un appartamento con opere murarie per 50.000,00 euro e cambio serramenti per 30.000,00 (che complessivamente eccedono 70.000,00 Euro), con la precisazione che l'indicazione in fattura e nell'atto di affidamento dei lavori del contratto nazionale riguarderà soltanto le imprese edili.

In breve, coloro che effettuano lavori edili devono applicare uno dei contratti previsti dall'edilizia e indicarlo nelle fatture e nel contratto, mentre chi effettua lavori non edili, anche nell'ambito dello stesso cantiere, non avrà questo obbligo.

Il mancato adempimento di quanto sopra indicato preclude per i contribuenti l'utilizzo dei bonus fiscali.

Cordiali saluti.